COMUNE DI VILLANTERIO

Provincia di Pavia

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 25-02-2025

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Nell'anno duemilaventicinque, addì venticinque del mese di Febbraio, nella sala consigliare, alle ore 21:45, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano::

Componente	Referenza	Pres/Ass
POMA GIANLUIGI	Sindaco	P
TESTA PAOLA	Vicesindaco	P
SAVOIA GIUSEPPE	Consigliere	P
MUTTI JACOPO	Consigliere	P
STRINGHETTI VALENTINA	Consigliere	P
RANGHIERO FRANCESCO	Consigliere	P
AMAL CHERKAOUI KADIRI	Consigliere	P

Componente	Referenza	Pres/Ass
BALOTTIN BARBARA	Consigliere	P
ZUCCALA' ANNUNZIATA	Consigliere	P
MASCHERPA FERDINANDO	Consigliere	P
DI SOPRA DIEGO	Consigliere	A
MEOLA DANIEL	Consigliere	A
BRUSAFERRI KAROL	Consigliere	A

Assiste alla seduta il Segretario Comunale IVANO COSIMO EPIFANI.

Il Sindaco GIANLUIGI POMA assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il "Regolamento di Polizia mortuaria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15.12.2021;

Premesso che:

Il vigente Regolamento della Regione Lombardia n. 4 del 14 giugno 2022, - Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) prevede all'articolo 29 la possibilità di tumulare le ceneri dell'animale d'affezione, in teca separata, nella stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto, dando attuazione a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 4 marzo 2019 " Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 30 dicembre 2009, n,.33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità): Abrogazione del capo III "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali" del Titolo VI e introduzione del titolo VI Bis" Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre ".

Ai sensi dell'art. 2 del REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali ora abrogato per effetto dell'art.34 del R.R. n. 4 del 14 giugno 2022) la definizione di animali d'affezione è testualmente: "*animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonche' altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo*".

Dato atto che la successiva L. R. (Lombardia) 21 ottobre 2022, n. 20, ha adottato "*Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia* all'art. 1 rinvia, per la definizione di "animali da compagnia" al D.P.C.M. 28 febbraio 2003 "*Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy*", che presenta la seguente definizione: "*a) «animale da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia*".

La medesima qualificazione di *animali da compagnia*, è presente nel Regolamento (CE) n.998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 *relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio*, il cui Allegato I individua le specie animali (Parte A: Cani, Gatti; Parte B: Furetti; Parte C: Invertebrati, pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. – Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE]. –Mammiferi: roditori e conigli domestici.

Visto il crescente riguardo maturato sia a livello sociale che giuridico verso la tutela degli animali e la mutata considerazione degli stessi da parte dei padroni tanto da essere considerati "parte della famiglia", è evidente il contributo che portano alla vita umana ed il loro valore per la società, si ritiene necessario assicurare e favorire la continuità di tale rapporto affettivo, tra i defunti e i loro animali deceduti, con la possibilità di tumulare le ceneri degli animali nei manufatti in concessione, nonché di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute.

Ritenuto opportuno inserire nel vigente Regolamento di Polizia mortuaria,

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15.12.2021, un articolo specifico per la tumulazione degli animali da compagnia che ne disciplini gli aspetti relativi alla gestione come segue:

Art. 42-bis – Tumulazioni con animali d'affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale da affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso, loculo/cinerario/ossario o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. Le ceneri degli animali da compagnia che possono essere tumulate sono quelle definite nell'Allegato 1 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, che individua le specie animali (Parte A: Cani, Gatti; Parte B: Furetti; Parte C: Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. – Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE]. –Mammiferi: roditori e conigli domestici. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 20 del 21 ottobre 2022:" Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuta cremazione, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario".
3. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
4. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
5. Le tariffe di tumulazione supplementare per le ceneri di animali d'affezione sono le stesse che si applicano nel caso di tumulazione supplementare delle ceneri di persona.
6. A garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza della concessione del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia, se non più rinnovabile, le ceneri dell'animale da compagnia, non potranno essere tumulate nell'ossario comune, potranno quindi essere:
   - affidate all'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi.
   - smaltite secondo la normativa vigente a cura dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;
7. Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto: loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia.
8. Il servizio di tumulazione e/o estumulazione ceneri degli animali da compagnia rientrerà tra quelli affidati al gestore del cimitero mediante le procedure previste per legge.
9. E' fatto divieto l'assegnazione dei loculi/ossari/colombari per la sola tumulazione delle ceneri dell'animale da compagnia.

Ritenuto di approvare lo stesso in quanto se ne condividono i contenuti;

Visto il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 (“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”) e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33;

Visto il Regolamento Regionale 14 giugno 2022 n. 4 (“Regolamento di attuazione del titolo VI bis della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33”);

Vista la Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Presenti e votanti n. 10 su n. 13 consiglieri assegnati;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 (), astenuti n. 1 (Mascherpa Ferdinando), resi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- di approvare il testo aggiornato del “Regolamento comunale di polizia mortuaria”, così modificato:

Art. 42-bis – Tumulazioni con animali d’affezione

1. Per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell’animale da affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso, loculo/cinerario/ossario o nella tomba di famiglia del defunto. La presenza dell’animale d’affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
2. Le ceneri degli animali da compagnia che possono essere tumulate sono quelle definite nell’Allegato 1 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, che individua le specie animali (Parte A: Cani, Gatti; Parte B: Furetti; Parte C: Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. – Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE]. –Mammiferi: roditori e conigli domestici. Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge Regionale n. 20 del 21 ottobre 2022:" Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuta cremazione, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario”.
3. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri.
4. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell’animale d’affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni.
5. Le tariffe di tumulazione supplementare per le ceneri di animali d’affezione sono le stesse che si applicano nel caso di tumulazione supplementare delle ceneri di persona.
6. A garanzia del divieto di promiscuità con i resti umani, alla scadenza della concessione del loculo/cinerario/ossario/tomba di famiglia, se non più rinnovabile, le ceneri dell’animale da compagnia, non potranno essere tumulate nell’ossario comune, potranno quindi essere:

- affidate all'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi.
- smaltite secondo la normativa vigente a cura dell'erede del defunto che aveva presentato richiesta o agli eredi di quest'ultimo che non potranno esimersi;

7. Resta ferma la scadenza originaria della concessione del manufatto: loculo, ossario, cinerario o tomba di famiglia.
8. Il servizio di tumulazione e/o estumulazione ceneri degli animali da compagnia rientrerà tra quelli affidati al gestore del cimitero mediante le procedure previste per legge.
9. E' fatto divieto l'assegnazione dei loculi/ossari/colombari per la sola tumulazione delle ceneri dell'animale da compagnia.

- di pubblicare il presente regolamento nell'apposita sezione sul sito internet del Comune.

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano;

DELIBERA

dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Deliberazione n. 6 del 25-02-2025

Il Presidente

GIANLUIGI POMA

Il Consigliere Anziano	Il Segretario Comunale
PAOLA TESTA	IVANO COSIMO EPIFANI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Segretario Comunale

IVANO COSIMO EPIFANI

Comune di Villanterio

Provincia Pavia

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del AMMINISTRATIVO ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica.

Eventuali note:

Villanterio, lì 18-02-2025

Il responsabile
QUARONI LUCIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

Comune di Villanterio

Provincia Pavia

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Eventuali note:

Villanterio, lì 20-02-2025

Il responsabile
MONTANARI FRANCESCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005

Il verbalizzante ai sensi dell'art. 2700 cc dichiara che il file viene pubblicato all'albo pretorio nella stessa data di pubblicazione dei verbali, contenente gli accertamenti in oggetto di ripresa audio accorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti. Nei verbali tali files sono custoditi in archivio con possibilità di accesso da parte dei consiglieri e di chiunque ne abbia diritto e vengono conservati per durata analoga a quella delle deliberazioni.